

*Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso*

*Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.*

**Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione**

**(Causa T-482/12)**

(2013/C 26/106)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H.-H. -Heyland)*

*Convenuta: Commissione europea*

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della convenuta, con cui essa ha respinto la seconda domanda della ricorrente datata 4 ottobre 2012;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione della convenuta del 28 agosto 2012, per violazione delle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, T-300/10;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente che la decisione della Commissione è parzialmente contraria alle condizioni poste dalla sentenza del Tribunale, del 22 maggio 2012, T-300/10 (Internationaler Hilfsfonds/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).

**Ricorso proposto il 5 novembre 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland/UAMI — Lotte (LOTTE)**

**(Causa T-483/12)**

(2013/C 26/107)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. A. Jaeger-Lenz)*

*Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone)*

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2103/2010-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario: Lotte Co. Ltd*

*Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «LOTTE» nonché l'immagine di un koala su un albero, che tiene un altro koala più piccolo, per prodotti della classe 30 — Domanda di marchio comunitario n. 6 158 463*

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente*

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali, contenenti l'elemento denominativo «KOALA BÄREN» «KOALA» nonché l'immagine di un koala, che tiene un koala più piccolo, per prodotti della classe 30*

*Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento dell'opposizione*

*Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione dell'opposizione*

*Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, e della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009*

**Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — CeWe Color/UAMI (SMILECARD)**

**(Causa T-484/12)**

(2013/C 26/108)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Germania) (rappresentante: avv. U. Sander)*

*Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2012, procedimento R 2279/2011-4;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio denominativo «SMI-LECARD» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 861 691

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Grupo Bimbo/UAMI (SANISSIMO)**

(Causa T-485/12)

(2013/C 26/109)

*Lingua processuale:* lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexico) (rappresentante: avv. N. Fernández Fernández-Pacheco)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

- La ricorrente chiede che il Tribunale, considerando prodotta la sua memoria con i documenti allegati, dichiari che il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 29 agosto 2012, procedimento R 1218/2011-2, è stato proposto conformemente ai requisiti di tempo e di forma e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunci una sentenza di annullamento della citata decisione, condannando espressamente l'UAMI alle spese, e concedendo in tal modo la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 9.274.119 «SANISSIMO», in quanto legittimo.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio denominativo «SANISSIMO» per prodotti delle classi 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 9 274 119

*Decisione dell'esaminatore:* Rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

- Violazione dell'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
- Violazione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — Eckes-Granini/UAMI — Panini (PANINI)**

(Causa T-487/12)

(2013/C 26/110)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: avv. W. Berlit)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Panini SpA (Modena, Italia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 2393/2011-2; e
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «PANINI», per prodotti della classe 32 — Domanda di marchio comunitario n. 8721987

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria n. 121780 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32; registrazione tedesca n. 30315871 del marchio denominativo «GRANINI», per, segnatamente, prodotti della classe 32

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto in toto dell'opposizione